

## **2.E) IMPRESE IN LIQUIDAZIONE**

Relativamente alle società che hanno deliberato la messa in liquidazione, con la direttiva n. DSR/MR/2010/001 abbiamo precisato che anche questi soggetti possono trovarsi nella impossibilità di fare fronte in unica soluzione al debito iscritto a ruolo ma tale incapacità ha caratteristiche e prospettive di soluzione del tutto diverse da quelle dell'impresa che continua ad operare sul mercato.

Ne consegue che per le società in liquidazione può configurarsi la sussistenza del requisito previsto dall'art. 19 (temporanea situazione di obiettiva difficoltà), ma l'istanza di dilazione di pagamento del debito iscritto a ruolo potrà essere presa in esame solo a condizione che, oltre alla documentazione di rito prescritta per le società in esercizio di attività, venga prodotta una relazione comprovante:

- i motivi che determinano l'impossibilità di fare fronte in unica soluzione al debito iscritto a ruolo;

- la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza dei mezzi necessari per fare fronte al debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti, ovvero in mancanza, la disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 79 d.P.R. n. 602/73, sia superiore all'ammontare del debito a ruolo maggiorato degli interessi di dilazione. In quest'ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà essere sottoscritto per accettazione dal terzo garante.

Il provvedimento di dilazione non potrà avere durata maggiore di 24 mesi, salvo che la relazione attesti che la complessità delle attività di liquidazione dell'attivo patrimoniale richieda un arco temporale maggiore.

Precisiamo, ad integrazione della richiamata direttiva, che l'eventuale garanzia dovrà essere rilasciata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di scadenza della prima rata.

La citata relazione dovrà essere sottoscritta da uno dei professionisti di cui al combinato disposto degli artt. 161 e 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare.

Ciò premesso, per le società in liquidazione il peggioramento temporaneo della situazione di difficoltà, posta a base dei precedenti provvedimenti di rateazione concessi, dovrà essere valutato in maniera diversa rispetto alle società in attività e, dunque, le stesse potranno beneficiare della proroga a condizione che, oltre alla documentazione di rito prescritta per le

società in esercizio di attività, venga prodotta una relazione sottoscritta dai professionisti di cui sopra, comprovante:

- i motivi che hanno determinato il mancato pagamento delle rate relative alle precedenti rateazioni concesse;
- la permanenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità del pagamento del debito ristrutturato; in mancanza, dovrà essere manifestata la disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 79 d.P.R. n. 602/73, sia superiore all'ammontare del debito a ruolo maggiorato degli interessi di dilazione.

La eventuale rateazione in proroga verrà concessa per un periodo massimo pari allo stesso numero di rate originariamente consentito.

### **3. Rateazioni ordinarie (prima rateazione e rateazione successiva).**

Con la presente direttiva forniamo ulteriori indicazioni operative valide per tutte le rateazioni sia ordinarie sia concesse ai sensi dell'art. 2, comma 20, d.l. n. 225/2010 c.d. in proroga, nonché taluni chiarimenti resi necessari sulla base della esperienza sino ad oggi in concreto maturata.

A parziale modifica e integrazione delle indicazioni contenute nella direttiva DRS/NC/2008/012 e seguenti, precisiamo che gli effetti della mera presentazione delle istanze di rateazione in proroga tardive (descritti al paragrafo 1.B), s'intendono riferiti anche a tutte le istanze di rateazione ordinarie a fronte di cartelle già scadute, presentate a fare tempo dalla data di emissione della presente direttiva.

Relativamente agli effetti dell'istanza di rateazione ordinaria presentata tempestivamente rispetto al termine di scadenza del debito a ruolo (e cioè entro il 60° giorno dalla notifica della cartella), manifestiamo che questa, sino alla data di eventuale rigetto:

A. inibirà l'avvio di azioni cautelari ed esecutive;

B. nel caso in cui sia trascorso il termine di scadenza delle cartelle e la disamina dell'istanza sia ancora in corso, il debitore sarà considerato soggetto inadempiente ai fini dell'art. 48 bis del d.P.R. n. 602/73, ma saranno inibiti gli effetti dovuti alla relativa applicazione; ovviamente dovranno essere oggetto di rinuncia gli eventuali pignoramenti che dovessero essere comunque notificati. In tali casi, il procedimento relativo all'istanza di rateazione dovrà essere necessariamente concluso in tempi brevi, al fine di evitare da una lato che il

contribuente diligente sia afflitto dal blocco dei pagamenti, dall'altro che possa determinarsi un pregiudizio.

Relativamente, invece, ai criteri per la determinazione della situazione di temporanea difficoltà, la direttiva n. DSR/NC/2008/017 stabilisce che la stessa deve avvenire, anzitutto, valutando la capacità del soggetto di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone ed a tal fine sono stati introdotti gli indici di Liquidità ed Alfa.

Con la citata direttiva nonché con direttiva n. DSR/NC/2009/02, si è stabilito che la situazione di temporanea difficoltà sussiste se l'impresa ha un indice di Liquidità inferiore ad 1 ed un indice Alfa pari o superiore a 3.

Ciò premesso, rammentiamo che – come rappresentato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 15 del 2000 e nella direttiva di gruppo n. DRS/NC/2008/012 - la "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" è quella in cui si trova il debitore che è nell'impossibilità di pagare in unica soluzione il debito a ruolo e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

Pertanto, al fine di attenuare i rischi derivanti da un utilizzo meramente dilatorio dell'istituto della rateazione ed assicurare la pronta riscossione del credito pubblico nei soggetti a maggiore rischio di inadempimento, vi invitiamo ad attenervi alle seguenti istruzioni:

1. In presenza di un indice Alfa superiore a 100:
  - a. per le rateazioni di importo superiore a euro 500.000 prima di procedere alla concessione del beneficio dovreste richiedere chiarimenti al debitore in ordine alla effettiva capacità di sostenere l'onere finanziario derivante dalla dilazione, utilizzando lo schema di preavviso di diniego di cui all'allegato A;
  - b. per le rateazioni di importo compreso tra 50.001 e 500.000 , in assenza di altre controindicazioni, il beneficio della rateazione potrà essere consentito ma i soggetti rientranti in questa categoria dovranno essere sottoposti ad un separato monitoraggio finalizzato ad intervenire con tempestività e comunque prioritariamente in caso di inadempimento.
2. In presenza di valore della produzione rettificato pari a zero, considerato che tale valore, in assenza di altre spiegazioni, potrebbe essere indicativo della cessazione di fatto dell'attività:
  - a. per le rateazioni di importo superiore ad euro 500.000 prima di procedere alla concessione del beneficio dovreste richiedere chiarimenti al debitore in ordine alla effettiva capacità di

sostenere l'onere finanziario derivante dalla dilazione, utilizzando lo schema di preavviso di diniego di cui all'allegato B;

- b. per le rateazioni di importo compreso tra 50.001 e 500.000, in assenza di altre controindicazioni, il beneficio della rateazione potrà essere consentito ma i soggetti rientranti in questa categoria dovranno essere sottoposti ad un separato monitoraggio finalizzato ad intervenire con tempestività e comunque prioritariamente in caso di inadempimento.

Nei casi di cui ai punti 1a e 2a, manifestiamo che i debitori potranno fornire i chiarimenti richiesti producendo, a titolo esemplificativo, una relazione previsionale su base biennale/triennale, sottoscritta da uno dei professionisti di cui agli artt. 161 e 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare, sulla effettiva capacità dell'impresa di sostenere il costo mensile rappresentato dall'importo della rata indicativa.

Al fine di consentire i monitoraggi di cui ai punti 1b e 2b, verranno approntati i necessari strumenti tecnici al fine di individuare le tipologie di rateazione di cui trattasi.

Relativamente, infine, alla valutazione dei presupposti per accedere al beneficio della rateazione ex art. 19 del d.P.R. 602 del 1973 da parte delle società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, rammentiamo quanto già precisato con direttiva n. DSR/MR/2010/001, secondo cui il richiamo normativo ex art. 2423 c.c. relativo ai criteri di redazione della situazione economico-patrimoniale si riferisce esclusivamente ai criteri di redazione del bilancio civilistico quali chiarezza, veridicità e correttezza e, pertanto, la citata relazione non dovrà essere necessariamente corredata da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ma potrà essere limitata alle sole voci, adeguatamente motivate, che rilevano ai fini del calcolo degli indici di Liquidità ed Alfa.

Nei casi in cui l'istanza di rateazione ordinaria abbia ad oggetto cartelle per le quali è già scaduto il termine di pagamento e cartelle per le quali tale termine non è ancora trascorso, l'istanza di rateazione sarà considerata tempestiva qualora le cartelle in scadenza rappresentino il maggior importo del debito in relazione al quale si chiede la rateazione.

#### **4. Casi di revoca del beneficio ex art. 19 d.P.R. n. 602 /73.**

L'articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 dispone, come noto, che l'agente della riscossione, su richiesta del debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

Il comma 3, in particolare, stabilisce che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- A. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- B. l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- C. il carico non può più essere rateizzato, salvo quanto ora stabilito dall'art. 2, comma 20, del D.L. n. 225/2010.

Ciò premesso, riportiamo di seguito alcuni casi di revoca del beneficio della rateazione consentita ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 che non discendono dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate.

#### **4.A) Decesso del debitore o assoggettamento a procedura concorsuale**

Il decesso del debitore iscritto a ruolo determina di diritto la decadenza immediata della rateazione cessando le condizioni soggettive ed oggettive che erano alla base del provvedimento di concessione della dilazione. Pertanto, appena abbiate contezza di tale evento, dovrete revocare la rateazione e la stessa potrà essere eventualmente concessa all'erede che ne faccia richiesta e che dimostri di versare in una situazione di temporanea obiettiva difficoltà, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle direttive DSR/NC/2009/02 e DSR/MR/2010/01 qualora vi sia una pluralità di eredi, coobbligati nel pagamento del debito a ruolo del de cuius.

Anche la dichiarazione di fallimento comporta la decadenza immediata dal beneficio della rateazione, in considerazione dell'art. 44, comma 1, l.f., secondo cui tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori, e dell'art. 52, comma 2, l.f., secondo cui ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione ovvero prededucibile, deve essere sottoposto al procedimento di accertamento del passivo, salvo diverse disposizioni della legge.

Pertanto, nel caso di fallimento del debitore iscritto a ruolo che ha beneficiato della dilazione di pagamento, appena ne abbiate contezza, dovrete procedere immediatamente alla relativa revoca al fine di consentire la insinuazione tempestiva del credito al passivo.

Il medesimo effetto è generato dalla/dal:

1. domanda di concordato preventivo ex art. 160 l.f., atteso che dopo la presentazione della stessa devono ritenersi non consentiti pagamenti lesivi della "par condicio creditorum". Il divieto, non espressamente sancito dal legislatore, si desume in modo univoco dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato (artt. 167 e 184) e, in particolare, dall'art. 168 che, nel porre il divieto di azioni

esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata, possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori (Cass. N. 578 del 12 gennaio 2007);

2. provvedimento che apre la procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, in base all'art. 200 l.f. secondo cui dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applica l'art. 44 l.f., ed all'art. 201 l.f che richiama l'art. 51 della stessa l.f.;
3. sentenza che dichiara lo stato d'insolvenza, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274".

Pertanto, nei casi previsti sub.1-2-3, dovrete procedere, appena ne abbiate contezza, alla revoca della rateazione al fine di consentire la dichiarazione/insinuazione del credito al passivo.

#### **5. Mancato pagamento di ulteriori cartelle.**

Nella prassi operativa ricorre sempre più frequentemente che a carico di un debitore che sta già beneficiando della dilazione vengano notificate nuove cartelle di pagamento. In taluni di questi casi, il debitore lascia trascorrere il termine fissato dall'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 senza procedere al pagamento, né alla presentazione di istanza di rateazione. Nella gestione del rapporto con il debitore si viene così a determinare una evidente situazione di conflitto derivante da un lato dalla rateazione in corso di regolare ammortamento, dall'altro dall'obbligo di dover procedere alla riscossione coattiva degli altri ruoli in stato di morosità.

Già con la direttiva n. DSR/NC/2008/012, dovendo escludere che potesse realizzarsi una tale anomalia, abbiamo declinato la regola secondo cui, qualora il debitore risulti moroso per addebiti ulteriori rispetto a quelli di cui intende chiedere la rateazione, l'operatore di sportello dovrà informarlo dell'esistenza di tali ulteriori addebiti, facendogli presente che la dilazione può essere concessa esclusivamente per la totalità degli importi iscritti a ruolo residui per i quali è già scaduto il termine di pagamento (60 gg. dalla data di notifica della cartella), al netto degli importi già versati. In tale contesto, allo scopo di prevenire, per quanto possibile l'insorgere di tale anomalia, abbiamo precisato che, se il debitore che sta chiedendo la dilazione è iscritto anche per ruoli per i quali la relativa cartella, pur se stampata, non è ancora stata notificata, dovrete rappresentare allo stesso contribuente questa circostanza ed invitarlo – sia pure senza effetti vincolanti – ad estendere a tali cartelle l'istanza di dilazione.

Una volta, tuttavia, che l'ulteriore cartella risulti notificata, occorre che vi attivate al fine di evitare che, per quanto possibile, si verifichi (o permanga) la situazione di conflitto.

Pertanto, vorrete attenervi alle seguenti indicazioni qualora abbiate contezza che il debitore è già beneficiario di una rateazione:

- A. se la rateazione non è in regolare ammortamento (per il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate), avvierete, senza indugio, le azioni di riscossione coattiva per l'intero debito a ruolo scaduto, salvo che il debitore, avendo i requisiti, non abbia chiesto di avvalersi della proroga di cui all'art. 2, comma 20, d.l. 225/10;
- B. se la rateazione è in regolare ammortamento, farete presente al debitore che in assenza del pagamento della nuova cartella ovvero della presentazione, entro il medesimo termine di cui all'art. 50 del dpr 602/73, di richiesta di rateazione (si tratterà in tal caso di una rateazione successiva ed eventualmente di una rateazione in proroga), si procederà comunque all'avvio delle azioni di riscossione coattiva per il credito a ruolo non rateizzato.

#### **6. Ruoli intestati a soggetti estinti per “fusione”.**

La fusione, disciplinata dagli artt. 2501 e ss. del c.c., può avvenire mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società già esistente; essa dà luogo ad un fenomeno di “successione universale” tra il soggetto giuridico estinto ed il nuovo, per effetto del quale quest'ultimo risponde delle obbligazioni del soggetto che ha partecipato alla fusione.

Nel caso di società iscritta a ruolo, cessata per fusione, l'istanza di rateazione deve essere presentata dal soggetto che è subentrato negli obblighi tributari e, naturalmente, la verifica della sussistenza dei requisiti di legge dovrà essere eseguita in capo a quest'ultimo soggetto. Il provvedimento di concessione della rateazione dovrà essere, conseguentemente, modificato manualmente nell'intestazione al fine di inserire i dati relativi al nuovo soggetto obbligato.

#### **7. Ruoli intestati a soggetti estinti per cancellazione dal Registro Imprese.**

Le istanze di rateazione del debito iscritto a ruolo a carico di soggetti estinti in seguito alla cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2495 c.c. (per cessazione dell'attività in Italia e/o trasferimento della sede legale

all'estero) possono essere prese in esame solo se la dilazione è garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed avente sede legale in Italia. La garanzia deve essere acquisita entro e non oltre il termine di scadenza della prima rata.

#### **8. Società di persone e di capitali – scioglimento e liquidazione in corso di rateazione.**

Con la più volte citata direttiva DSR/MR/2010/001, richiamata nella presente, abbiamo fornito specifiche indicazioni in ordine alla trattazione delle istanze di rateazione presentate da società di persone o di capitali in liquidazione.

Da ciò consegue che, qualora successivamente alla concessione di un provvedimento di rateazione ad una società che opera sul mercato abbiate contezza dell'apertura della liquidazione, posto che tale evento determina una mutazione delle condizioni soggettive ed oggettive che erano alla base del provvedimento di concessione della dilazione, dovrete invitare il debitore a produrre una relazione comprovante la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza dei mezzi finanziari necessari per fare fronte al debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da continuare ad assicurare la regolarità dei pagamenti, avendo cura di avvertirlo che il mancato riscontro potrà essere causa di revoca della rateazione.

Ricevuta la relazione, la posizione dovrà essere riesaminata sulla base delle notizie fornite, richiedendo se necessario la disponibilità da parte di terzi a garantire il residuo pagamento rateale.

L'esito del riesame potrà condurre alla revoca della rateazione ed alla ripresa della riscossione coattiva secondo le indicazioni fornite per le società in liquidazione con la predetta direttiva DSR/MR/2010/001, ovvero alla conferma del provvedimento già in precedenza adottato.

#### **9. Casi particolari: regolarità contributiva e procedure concorsuali**

Nella prassi operativa può verificarsi che una società, ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 L.F., avendo necessità di ottenere il rilascio del *Durc*, chieda all'AdR di potere continuare ad eseguire i pagamenti delle rateazioni dei ruoli previdenziali in corso e/o la concessione di un nuovo provvedimento a fronte di ulteriori cartelle relative a ruoli derivanti da omessi versamenti di contributi maturati in data antecedente alla domanda di concordato. Tenuto conto della peculiare problematicità che caratterizza tale tipo di operazione, qualora dovesse essere presentata una richiesta del genere (sia nell'ambito del concordato preventivo che della liquidazione coatta amministrativa, ovvero dell'amministrazione straordinaria), dovrete interessare

questa Capogruppo (Gestione Morosità rilevanti), che provvederà a fornire le indicazioni del caso.


#### 10. Modulistica.

Alleghiamo alla presente direttiva la seguente modulistica:

- ✓ **Allegato A:** Modello di preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n. 241/1990 da utilizzare in caso di rateazione di importo superiore ad euro 500.000 con Indice Alfa superiore a 100;
- ✓ **Allegato B:** Modello di preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n. 241 del 1990 da utilizzare in caso di rateazione di importo superiore ad euro 500.000 con del Valore della Produzione rettificato pari a zero;
- ✓ **Allegato 1:** Modello di istanza di rateazione in proroga per importi fino a 5.000,00 euro;
- ✓ **Allegato 2:** Modello di istanza di rateazione in proroga - persone fisiche per importi superiori a 5.000,00 euro;
- ✓ **Allegato 3:** Modello di istanza di rateazione in proroga - titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati per importi superiori a 5.000,00;
- ✓ **Allegato 4:** Modello di istanza di rateazione in proroga - società - ditte - consorzi per importi superiori a 5.000,00 euro;
- ✓ **Allegato 5:** Modello di istanza di rateazione in proroga - per fondazioni liriche per importi superiori a 5.000,00 euro;
- ✓ **Allegato 6:** Modello di istanza di rateazione in proroga - associazioni + altri per importi tra 5.001,00 e 25.000,00 euro;
- ✓ **Allegato 7:** Modello di istanza di rateazione in proroga - associazioni + altri per importi superiori a 25.000,00 euro.

Distinti saluti

Il Direttore Generale  
Marco Ciocagna



All. n. 9

## Allegato B

## Riscossione coattiva - Risultati conseguiti nel periodo gennaio-dicembre 2011

(importi in milioni di euro)

	Ruoli erariali (Ag. Entrate e Dogane)	INPS	INAIL	Ruoli previdenziali (INPS e INAIL)	Ruoli altri Enti statali	Ruoli Enti non statali
<b>TOTALE EQUITALIA</b>	<b>4.275,61</b>	<b>2.527,49</b>	<b>104,72</b>	<b>2.632,21</b>	<b>275,35</b>	<b>1.437,99</b>
CHIETI	25,96	20,01	0,92	20,93	1,95	3,47
L'AQUILA	10,74	7,66	0,35	8,01	0,78	3,68
PESCARA	26,44	21,91	0,69	22,59	1,74	1,85
TERAMO	23,95	18,12	0,89	19,01	1,98	2,47
<b>ABRUZZO Totale</b>	<b>87,08</b>	<b>67,69</b>	<b>2,85</b>	<b>70,54</b>	<b>6,45</b>	<b>11,47</b>
MATERA	13,88	17,17	0,61	17,78	1,36	12,79
POTENZA	17,51	16,10	0,79	16,90	2,31	12,04
<b>BASILICATA Totale</b>	<b>31,39</b>	<b>33,28</b>	<b>1,40</b>	<b>34,68</b>	<b>3,67</b>	<b>24,83</b>
CATANZARO	19,81	18,65	0,89	19,54	2,25	12,43
COSENZA	34,58	25,31	1,71	27,02	4,91	23,21
CROTONE	9,86	7,67	0,33	8,00	1,08	5,02
REGGIO CALABRIA	28,25	19,97	0,85	20,82	4,93	14,36
VIBO VALENTIA	7,65	4,63	0,26	4,89	1,56	3,32
<b>CALABRIA Totale</b>	<b>100,16</b>	<b>76,24</b>	<b>4,04</b>	<b>80,27</b>	<b>14,73</b>	<b>58,33</b>
AVELLINO	24,38	17,76	1,08	18,84	1,72	11,27
BENEVENTO	14,82	11,08	0,63	11,71	1,37	10,46
CASERTA	51,03	34,73	1,33	36,07	4,66	37,29
NAPOLI	177,09	128,04	5,77	133,80	18,49	140,18
SALERNO	61,52	47,90	2,79	50,69	6,75	29,26
<b>CAMPANIA Totale</b>	<b>328,83</b>	<b>239,50</b>	<b>11,60</b>	<b>251,11</b>	<b>32,98</b>	<b>228,46</b>
BOLOGNA	68,47	46,83	1,67	48,50	4,62	36,04
FERRARA	22,22	13,65	0,61	14,27	1,88	8,38
FORLÌ - CESENA	21,50	11,46	0,47	11,93	1,80	3,98
MODENA	42,85	36,46	1,32	37,78	2,67	13,60
PARMA	34,46	19,59	0,81	20,40	1,64	7,72
PIACENZA	15,89	13,50	0,42	13,91	1,76	8,96
RAVENNA	19,08	11,68	0,43	12,11	1,74	3,98
REGGIO EMILIA	34,20	25,36	1,12	26,48	2,25	9,86
RIMINI	20,42	12,85	0,36	13,20	1,80	4,31
<b>EMILIA ROMAGNA Totale</b>	<b>279,10</b>	<b>191,38</b>	<b>7,21</b>	<b>198,58</b>	<b>20,16</b>	<b>96,82</b>
GORIZIA	9,73	6,40	0,29	6,69	0,92	1,68
PORDENONE	16,17	14,81	0,55	15,36	1,47	4,04
TRIESTE	18,85	10,10	0,40	10,50	2,21	7,54
UDINE	33,21	19,10	0,70	19,80	2,34	7,22
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA Totale</b>	<b>77,95</b>	<b>50,42</b>	<b>1,94</b>	<b>52,36</b>	<b>6,94</b>	<b>20,49</b>

## Allegato B

## Riscossione coattiva - Risultati conseguiti nel periodo gennaio-dicembre 2011

(importi in milioni di euro)

	Ruoli erariali (Ag. Entrate e Dogane)	INPS	INAIL	Ruoli previdenziali (INPS e INAIL)	Ruoli altri Enti statali	Ruoli Enti non statali
FROSINONE	38,15	25,98	1,55	27,53	2,43	15,49
LATINA	46,40	28,72	1,53	30,25	2,16	23,83
RIETI	13,43	6,34	0,34	6,68	0,84	4,39
ROMA	636,76	240,98	8,84	249,82	21,95	176,79
VITERBO	19,10	10,29	0,56	10,85	1,05	4,91
<b>LAZIO Totale</b>	<b>753,84</b>	<b>312,31</b>	<b>12,81</b>	<b>325,12</b>	<b>28,44</b>	<b>225,40</b>
GENOVA	68,53	27,83	1,29	29,12	4,72	22,57
IMPERIA	13,02	8,04	0,37	8,41	1,24	5,05
LA SPEZIA	16,78	10,97	0,50	11,47	1,11	2,72
SAVONA	18,22	9,85	0,36	10,21	1,73	6,77
<b>LIGURIA Totale</b>	<b>116,56</b>	<b>56,69</b>	<b>2,52</b>	<b>59,21</b>	<b>8,80</b>	<b>37,10</b>
BERGAMO	83,07	45,37	1,67	47,04	5,54	16,66
BRESCIA	80,01	63,74	2,34	66,08	4,33	17,60
COMO	42,58	27,54	1,41	28,95	2,47	7,32
CREMONA	15,90	10,81	0,53	11,33	1,25	5,08
LECCO	21,57	21,65	0,56	22,21	1,28	3,24
LODI	13,01	8,64	0,69	9,33	1,38	4,30
MANTOVA	22,18	14,68	0,64	15,32	1,14	7,01
MILANO	615,92	260,15	9,13	269,29	18,50	160,56
PAVIA	40,44	20,77	0,88	21,64	1,96	12,40
SONDRIO	6,62	2,92	0,19	3,11	1,46	2,70
VARESE	63,04	39,48	1,34	40,82	2,56	15,10
<b>LOMBARDIA Totale</b>	<b>1.004,33</b>	<b>515,76</b>	<b>19,38</b>	<b>535,14</b>	<b>41,86</b>	<b>251,97</b>
ANCONA	24,16	21,92	0,59	22,51	2,05	8,73
ASCOLI PICENO	22,88	16,50	0,51	17,01	2,92	8,44
MACERATA	15,98	13,01	0,41	13,42	1,62	6,28
PESARO - URBINO	19,94	20,74	0,60	21,34	2,12	6,21
<b>MARCHE Totale</b>	<b>82,97</b>	<b>72,15</b>	<b>2,12</b>	<b>74,27</b>	<b>8,72</b>	<b>29,66</b>
CAMPOBASSO	15,33	10,03	0,49	10,52	1,21	1,78
ISERNIA	8,97	5,33	0,18	5,51	0,59	0,88
<b>MOLISE Totale</b>	<b>24,30</b>	<b>15,36</b>	<b>0,67</b>	<b>16,03</b>	<b>1,79</b>	<b>2,66</b>
ALESSANDRIA	22,79	20,35	0,86	21,20	2,66	8,36
ASTI	9,61	7,51	0,24	7,75	1,17	3,41
BIELLA	9,65	8,50	0,39	8,89	1,24	2,12
CUNEO	26,07	21,11	0,87	21,97	2,83	3,38
NOVARA	22,56	14,39	0,56	14,95	1,72	5,40
TORINO	194,87	108,85	4,43	113,28	14,41	33,18
VERBANIA	8,20	6,18	0,30	6,48	0,71	1,90
VERCELLI	9,44	7,54	0,35	7,89	0,88	2,59
<b>PIEMONTE Totale</b>	<b>303,19</b>	<b>194,42</b>	<b>8,00</b>	<b>202,41</b>	<b>25,63</b>	<b>60,34</b>

## Allegato B

## Riscossione coattiva - Risultati conseguiti nel periodo gennaio-dicembre 2011

(importi in milioni di euro)

	Ruoli erariali (Ag. Entrate e Dogane)	INPS	INAIL	Ruoli previdenziali (INPS e INAIL)	Ruoli altri Enti statali	Ruoli Enti non statali
BARI	124,89	72,62	3,46	76,08	6,45	33,52
BRINDISI	23,07	15,12	0,68	15,81	2,52	6,30
FOGGIA	30,42	27,30	2,21	29,51	4,48	11,27
LECCE	45,03	36,61	1,62	38,23	4,51	32,40
TARANTO	30,60	23,47	0,98	24,46	3,30	5,63
<b>PUGLIA Totale</b>	<b>254,01</b>	<b>175,13</b>	<b>8,96</b>	<b>184,09</b>	<b>21,27</b>	<b>89,13</b>
CAGLIARI	69,83	37,68	1,53	39,21	3,95	28,72
NUORO	15,63	11,28	0,71	11,98	2,30	8,66
ORISTANO	7,45	6,37	0,28	6,65	0,76	7,42
SASSARI	44,67	28,54	1,61	30,15	2,78	19,50
<b>SARDEGNA Totale</b>	<b>137,58</b>	<b>83,86</b>	<b>4,13</b>	<b>87,99</b>	<b>9,79</b>	<b>64,30</b>
AREZZO	19,58	13,49	0,46	13,94	1,28	9,20
FIRENZE	77,86	42,29	1,32	43,62	4,23	35,83
GROSSETO	14,03	9,01	0,33	9,34	1,72	10,01
LIVORNO	21,99	13,84	0,48	14,32	2,19	13,15
LUCCA	33,60	18,54	0,77	19,30	2,27	17,47
MASSA-CARRARA	14,04	10,76	1,03	11,79	1,12	7,37
PISA	30,58	21,44	0,79	22,23	1,80	13,93
PISTOIA	17,72	15,19	0,48	15,67	1,86	10,10
PRATO	20,44	16,36	0,67	17,03	1,36	7,62
SIENA	57,15	11,36	0,53	11,88	0,86	7,60
<b>TOSCANA Totale</b>	<b>307,00</b>	<b>172,27</b>	<b>6,85</b>	<b>179,12</b>	<b>18,69</b>	<b>132,29</b>
BOLZANO	28,80	15,61	0,73	16,34	1,73	7,55
TRENTO	26,57	11,42	0,48	11,90	2,13	6,61
<b>TRENTINO ALTO ADIGE Totale</b>	<b>55,37</b>	<b>27,03</b>	<b>1,21</b>	<b>28,24</b>	<b>3,86</b>	<b>14,15</b>
PERUGIA	41,16	26,75	1,54	28,28	2,37	17,16
TERNI	13,65	10,82	0,48	11,30	1,09	5,71
<b>UMBRIA Totale</b>	<b>54,81</b>	<b>37,56</b>	<b>2,02</b>	<b>39,58</b>	<b>3,46</b>	<b>22,87</b>
AOSTA	8,27	4,95	0,16	5,11	0,62	2,21
<b>VALLE D'AOSTA Totale</b>	<b>8,27</b>	<b>4,95</b>	<b>0,16</b>	<b>5,11</b>	<b>0,62</b>	<b>2,21</b>
BELLUNO	8,13	7,60	0,20	7,80	0,83	2,93
PADOVA	58,77	41,25	1,79	43,04	3,11	11,16
ROVIGO	13,53	11,01	0,33	11,35	1,00	3,97
TREVISO	45,28	31,65	0,98	32,63	3,39	9,15
VENEZIA	45,64	39,59	1,24	40,83	3,27	10,88
VERONA	48,50	36,46	1,18	37,64	3,13	16,18
VICENZA	49,01	33,93	1,14	35,07	2,77	11,23
<b>VENETO Totale</b>	<b>268,87</b>	<b>201,49</b>	<b>6,86</b>	<b>208,35</b>	<b>17,50</b>	<b>65,51</b>

## Allegato C

## Procedure esecutive e cautelari effettuate nel periodo gennaio-dicembre 2011

	Preavvisi di fermo amministrativo	Iscrizioni di fermo amministrativo	Iscrizioni ipotecarie	Pignoramenti mobiliari	Pignoramenti presso terzi	Pignoramenti immobiliari e beni mobili registrati	Interventi su procedure immobiliari	Istanze di insinuazione in procedure concorsuali
<b>TOTALE EQUITALIA</b>	<b>905.215</b>	<b>188.916</b>	<b>30.474</b>	<b>31.109</b>	<b>101.548</b>	<b>4.880</b>	<b>31.770</b>	<b>56.187</b>
CHIETI	6.957	1.629	63	26	746	37	283	300
L'AQUILA	0	0	4	1	297	0	297	166
PESCARA	5.775	1.368	159	55	984	119	210	331
TERAMO	6.263	1.422	167	20	839	44	245	434
<b>ABRUZZO Totale</b>	<b>18.995</b>	<b>4.419</b>	<b>393</b>	<b>102</b>	<b>2.866</b>	<b>200</b>	<b>1.035</b>	<b>1.231</b>
MATERA	576	0	107	1.537	1.811	183	151	283
POTENZA	1.239	0	25	2.040	4.123	754	347	292
<b>BASILICATA Totale</b>	<b>1.815</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>3.577</b>	<b>5.934</b>	<b>937</b>	<b>498</b>	<b>575</b>
CATANZARO	0	664	378	167	987	12	125	687
COSENZA	14.893	3.185	1.304	555	1.942	6	102	993
CROTONE	6.361	1.059	365	292	444	10	80	290
REGGIO CALABRIA	23.477	2.687	1.637	70	1.294	27	370	795
VIBO VALENTIA	5.033	399	506	217	715	5	99	515
<b>CALABRIA Totale</b>	<b>49.764</b>	<b>7.994</b>	<b>4.190</b>	<b>1.301</b>	<b>5.382</b>	<b>60</b>	<b>776</b>	<b>3.280</b>
AVELLINO	151	0	43	201	485	10	112	308
BENEVENTO	198	0	222	195	474	36	136	81
CASERTA	5.058	0	65	353	511	22	100	409
NAPOLI	33.181	28.169	636	1.618	1.429	33	761	1.223
SALERNO	3.609	0	820	322	1.565	49	183	652
<b>CAMPANIA Totale</b>	<b>42.197</b>	<b>28.169</b>	<b>1.786</b>	<b>2.689</b>	<b>4.464</b>	<b>150</b>	<b>1.292</b>	<b>2.673</b>
BOLOGNA	8.256	871	480	253	1.664	41	387	793
FERRARA	4.381	1.354	347	171	1.079	77	422	280
FORLÌ - CESENA	5.346	0	321	213	142	13	146	302
MODENA	9.806	6.315	275	34	620	196	794	893
PARMA	6.855	2.189	318	525	1.267	97	180	337
PIACENZA	4.773	1.404	289	321	1.033	51	284	419
RAVENNA	7.435	0	167	26	180	25	123	248
REGGIO EMILIA	8.959	2.803	208	231	1.283	102	325	314
RIMINI	5.120	0	365	91	121	3	163	226
<b>EMILIA ROMAGNA Totale</b>	<b>60.931</b>	<b>14.936</b>	<b>2.770</b>	<b>1.865</b>	<b>7.389</b>	<b>605</b>	<b>2.824</b>	<b>3.812</b>
GORIZIA	3.485	227	10	224	469	21	196	201
PORDENONE	8.274	817	30	150	658	78	97	464
TRIESTE	8.083	679	14	413	554	109	171	246
UDINE	15.029	1.373	90	620	1.228	145	267	992
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA Totale</b>	<b>34.871</b>	<b>3.096</b>	<b>144</b>	<b>1.407</b>	<b>2.909</b>	<b>353</b>	<b>731</b>	<b>1.903</b>

## Allegato C

## Procedure esecutive e cautelari effettuate nel periodo gennaio-dicembre 2011

	Preavvisi di fermo amministrativo	Iscrizioni di fermo amministrativo	Iscrizioni ipotecarie	Pignoramenti mobiliari	Pignoramenti presso terzi	Pignoramenti immobiliari e beni mobili registrati	Interventi su procedure immobiliari	Istanze di insinuazione in procedure concorsuali
FROSINONE	7.733	0	295	492	1.683	66	616	466
LATINA	15.226	15	345	828	2.675	24	855	820
RIETI	2.709	384	132	121	727	9	339	38
ROMA	32.062	5.015	675	609	4.490	1	2.259	2.285
VITERBO	2.310	0	68	224	658	6	273	300
<b>LAZIO Totale</b>	<b>60.040</b>	<b>5.414</b>	<b>1.515</b>	<b>2.274</b>	<b>10.233</b>	<b>106</b>	<b>4.342</b>	<b>3.909</b>
GENOVA	8.396	2.014	387	798	1.297	25	262	547
IMPERIA	2.180	619	135	353	160	7	213	105
LA SPEZIA	2.128	602	193	164	236	11	65	156
SAVONA	2.533	653	107	260	263	33	78	107
<b>LIGURIA Totale</b>	<b>15.237</b>	<b>3.888</b>	<b>822</b>	<b>1.575</b>	<b>1.956</b>	<b>76</b>	<b>618</b>	<b>915</b>
BERGAMO	20.294	2.092	423	363	3.248	46	500	1.398
BRESCIA	16.274	2.791	569	290	2.142	55	287	1.179
COMO	14.622	1.077	174	126	504	42	243	390
CREMONA	4.651	1.134	103	149	609	19	180	491
LECCO	5.668	624	97	115	883	23	140	411
LODI	4.386	493	148	85	664	45	170	251
MANTOVA	2.246	2.646	277	22	414	50	299	596
MILANO	112.286	13.017	1.376	1.168	9.600	122	1.865	6.686
PAVIA	12.363	1.253	370	168	1.204	16	372	364
SONDRIO	2.153	207	67	53	339	3	52	95
VARESE	15.877	1.814	857	238	1.134	24	592	495
<b>LOMBARDIA Totale</b>	<b>210.820</b>	<b>27.148</b>	<b>4.461</b>	<b>2.777</b>	<b>20.741</b>	<b>445</b>	<b>4.700</b>	<b>12.356</b>
ANCONA	3.082	1.392	183	164	1.925	1	508	898
ASCOLI PICENO	2.782	1.466	102	147	1.013	6	385	696
MACERATA	1.613	1.104	64	205	3.158	5	388	1.053
PESARO - URBINO	1.858	1.340	288	117	2.982	2	282	584
<b>MARCHE Totale</b>	<b>9.335</b>	<b>5.302</b>	<b>637</b>	<b>633</b>	<b>9.078</b>	<b>14</b>	<b>1.563</b>	<b>3.231</b>
CAMPOBASSO	107	0	41	259	225	10	99	81
ISERNIA	46	0	24	73	209	24	15	69
<b>MOLISE Totale</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>332</b>	<b>434</b>	<b>34</b>	<b>114</b>	<b>150</b>
ALESSANDRIA	3.961	5.022	178	83	506	29	280	511
ASTI	1.740	607	89	53	591	9	63	149
BIELLA	1.202	379	59	89	851	27	53	300
CUNEO	1.921	3.036	372	72	357	80	438	492
NOVARA	3.465	860	78	94	903	7	138	592
TORINO	30.143	17.169	677	193	1.127	218	817	1.574
VERBANIA	886	346	69	55	292	19	39	267
VERCELLI	1.452	384	66	109	392	19	56	199
<b>PIEMONTE Totale</b>	<b>44.770</b>	<b>27.803</b>	<b>1.588</b>	<b>748</b>	<b>5.019</b>	<b>408</b>	<b>1.884</b>	<b>4.084</b>

## Allegato C

## Procedure esecutive e cautelari effettuate nel periodo gennaio-dicembre 2011

	Preavvisi di fermo amministrativo	Iscrizioni di fermo amministrativo	Iscrizioni ipotecarie	Pignoramenti mobiliari	Pignoramenti presso terzi	Pignoramenti immobiliari e beni mobili registrati	Interventi su procedure immobiliari	Istanze di insinuazione in procedure concorsuali
BARI	30.952	3.914	2.259	350	2.792	82	667	1.101
BRINDISI	8.628	1.440	687	26	780	54	303	249
FOGGIA	16.246	0	1.138	156	2.332	22	541	808
LECCE	15.068	1.473	1.439	124	265	66	1.500	776
TARANTO	6.810	2.532	1.025	46	1.014	24	761	224
<b>PUGLIA Totale</b>	<b>77.704</b>	<b>9.359</b>	<b>6.548</b>	<b>702</b>	<b>7.183</b>	<b>248</b>	<b>3.772</b>	<b>3.158</b>
CAGLIARI	7.586	19	1.028	179	3.053	6	151	591
NUORO	4.677	4	527	65	1.424	6	157	209
ORISTANO	2.110	0	176	2	163	1	155	127
SASSARI	12.768	12	585	22	1.937	10	136	527
<b>SARDEGNA Totale</b>	<b>27.141</b>	<b>35</b>	<b>2.316</b>	<b>268</b>	<b>6.577</b>	<b>23</b>	<b>599</b>	<b>1.454</b>
AREZZO	26.520	1.210	40	863	228	83	475	433
FIRENZE	82.502	2.988	107	1.606	637	125	373	1.363
GROSSETO	2.565	1.203	212	286	597	28	295	148
LIVORNO	4.538	1.692	90	22	794	15	252	279
LUCCA	20.276	7.179	59	884	313	71	567	1.457
MASSA-CARRARA	19.243	1.414	22	1.035	270	31	110	214
PISA	22.529	7.692	65	1.224	262	114	421	1.498
PISTOIA	13.754	6.173	30	816	133	74	456	1.156
PRATO	15.423	4.074	50	1.234	212	122	318	1.176
SIENA	2.346	1.131	131	364	621	24	480	246
<b>TOSCANA Totale</b>	<b>209.696</b>	<b>34.756</b>	<b>806</b>	<b>8.334</b>	<b>4.067</b>	<b>687</b>	<b>3.747</b>	<b>7.970</b>
BOLZANO	862	3	147	75	507	60	250	319
TRENTO	652	10	237	69	473	75	240	315
<b>TRENTINO ALTO ADIGE Totale</b>	<b>1.514</b>	<b>13</b>	<b>384</b>	<b>144</b>	<b>980</b>	<b>135</b>	<b>490</b>	<b>634</b>
PERUGIA	163	11	157	507	326	5	467	94
TERNI	3	3	176	145	389	17	137	51
<b>UMBRIA Totale</b>	<b>166</b>	<b>14</b>	<b>333</b>	<b>652</b>	<b>715</b>	<b>22</b>	<b>604</b>	<b>145</b>
AOSTA	1.147	1.015	147	4	114	8	115	90
<b>VALLE D'AOSTA Totale</b>	<b>1.147</b>	<b>1.015</b>	<b>147</b>	<b>4</b>	<b>114</b>	<b>8</b>	<b>115</b>	<b>90</b>
BELLUNO	951	773	78	0	314	11	178	168
PADOVA	11.738	990	248	362	405	16	264	1.194
ROVIGO	1.720	461	120	262	283	36	265	187
TREVISO	7.091	4.305	196	41	1.061	45	238	1.212
VENEZIA	3.325	1.188	189	891	1.049	45	247	663
VERONA	10.922	4.584	264	88	829	143	260	674
VICENZA	3.172	3.254	342	81	1.566	73	614	519
<b>VENETO Totale</b>	<b>38.919</b>	<b>15.555</b>	<b>1.437</b>	<b>1.725</b>	<b>5.507</b>	<b>369</b>	<b>2.066</b>	<b>4.617</b>